

TI_GERICHTE 52.2002.460 vom 27. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.460

FR: TI_GERICHTE 52.2002.460 du 27 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.460 del 27 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 30

e il 40%. Erano ammessi tetti piani. Lo stabile del ricorrente, realizzato prima dell'entrata in vigore del vecchio PR, è strutturato su quattro piani ed è alto m 11.35 alla gronda. Si tratta quindi di una costruzione esistente in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva. La domanda di costruzione inoltrata dal ricorrente prevede di posare un tetto a falde dotato di un colmo, che raggiunge l'altezza di m 13.85. Il municipio, con la decisione in oggetto, ha negato la licenza, ritenendo che l'intervento comportasse un ulteriore sorpasso dell'altezza massima consentita. La decisione, confermata dal Consiglio di Stato, non presta il fianco a critiche. Non si può invero negare che la posa del tetto avrebbe introdotto un nuovo momento di contrasto con il PR a quel momento in vigore. Al contrasto con l'altezza massima prescritta per la gronda, si sarebbe infatti aggiunto il contrasto con l'altezza massima fissata per il colmo dei tetti a falde. Giustamente, le precedenti istanze hanno ritenuto che l'intervento eccedesse i limiti delle trasformazioni importanti, ma non sostanziali, ammesse dall'art. 39 RLE. 3. 3.1. Per costante prassi e giurisprudenza, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata adottata. Il diritto entrato in vigore dopo la decisione dell'istanza inferiore può tuttavia essere applicato quando appaia giustificato da motivi d'economia processuale. Se l'unica ragione che ostava al rilascio di un permesso di costruzione viene meno nelle more del procedimento ricorsuale davanti a questo tribunale, sarebbe infatti contrario ai principi elementari dell'economia processuale costringere le parti a ripetere l'intera procedura. In questo caso, si evade il ricorso nel senso dei considerandi, applicando il nuovo diritto e rinviando gli atti all'autorità competente per il rilascio del permesso edilizio (M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 3 con riferimenti). 3.2. Per i combinati art. 37 e 14 cifra 1 e 2 nNAPR, entrati in vigore dopo l'inoltro del ricorso in esame, nella zona R2 l'altezza massima degli edifici è rimasta invariata a m. 7.50. Questo parametro è ora misurato conformemente all'art. 40 cpv. 1 LE, ossia dal terreno sistemato a valle al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Il nuovo PR ha rinunciato a fissare l'altezza massima del colmo dei tetti, accontentandosi di limitare la pendenza massima (40%) delle falde. 3.3. Dal profilo del nuovo diritto, è innegabile che la posa di un tetto a falde non comporta più l'introduzione di un nuovo momento di contrasto con il diritto applicabile. La difformità rimane circoscritta al superamento dell'altezza massima consentita al filo di gronda. Sempre da questo profilo, non aggravando il contrasto con il diritto ora vigente, si può dunque ora ammettere che l'intervento in discussione non

travalichi i limiti di una trasformazione importante, ma non sostanziale ai sensi dell'art. 39 RLE. L'identità della costruzione, valutata tenendo anche conto dei momenti di contrasto con l'ordinamento edilizio applicabile, non viene alterata in misura intollerabile. A torto reputa il municipio che la posa del tetto a falde disattenda l'art. 6 NAPR, che impone di inserire gli edifici in modo opportuno nel paesaggio. Non si può invero ragionevolmente sostenere che l'intervento peggiori in misura percettibile l'inserimento dell'immobile nel contesto urbanistico. Dal profilo del nuovo diritto sono dunque date le premesse per rilasciare la licenza richiesta. Contraria all'economia processuale è la richiesta del municipio di ripetere l'intera procedura di rilascio del permesso. La domanda è infatti già stata pubblicata. Ai vicini è quindi stata data facoltà di opporvisi. All'autorità comunale è stata d'altro canto data occasione di pronunciarsi sull'applicazione del nuovo diritto. La ripetizione della procedura si tradurrebbe pertanto in uno sterile esercizio di burocrazia. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque evaso ai sensi dei considerandi, rinviando gli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 21 e 40 LE; 39 RLE; 33 vNAPR; 14 e 37 nNAPR; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è evaso come ai considerandi. §. Di conseguenza, gli atti sono rinviati al municipio di _____, affinché rilasci la licenza richiesta. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.